

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Enrico Righi

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Consistendo il contenzioso costituzionale del 2019 di cui è stata protagonista la Regione Toscana di quattro sole pronunce (esclusa una sentenza di mero rito), non risulta possibile tracciare una precisa linea giurisprudenziale che sia emersa nei macro settori legislativi interessati, intesi come materie assimilabili anche solo in parte all'elencazione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Delle quattro pronunce, di cui si dà brevemente conto, tre derivano da sindacato di legittimità costituzionale in via principale, a seguito, in un caso, di impugnazione governativa, e in altri due casi di impugnazione da parte della Regione. Si è registrata solo una pronuncia derivante da sindacato in via incidentale.

Non si sono registrate pronunce derivanti da conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione.

2. CONGIUNZIONI E SIGNIFICATO

Torna nella sentenza 89/2019 la tematica, eterna, dell'ambiguità delle congiunzioni nel linguaggio legislativo.

La Regione Toscana aveva impugnato l'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), a motivo del fatto che veniva introdotto un secondo parametro, oltre quello già vigente, per calcolare il limite della riduzione obbligatoria annuale della spesa per il personale.

Tale secondo parametro, introdotto dalla congiunzione "ovvero", poteva essere interpretato sia come alternativo, sia come esplicativo del primo.

Si riporta per memoria la norma, come risulta dalle modifiche introdotte con la fonte impugnata:

"...la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno 2020..."

La Corte si orienta verso la soluzione di attribuire alla congiunzione "ovvero" significato disgiuntivo e non esplicativo. Giunge a questa conclusione soprattutto in ragione dell'esame dei lavori parlamentari e dell'ascolto delle ragioni difensive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al di là del merito, ciò che emerge come dato tecnico giuridico importante è che la Corte, dopo avere ricordato che secondo la propria giurisprudenza sono ammissibili le questioni poste in via ipotetica e cautelativa, purché ancorate a significati non implausibili, ammette la questione, ritenendo che il dubbio interpretativo sia fondato.

La difesa regionale incassa il risultato della dichiarazione di infondatezza della questione, che, nella logica di un'azione intrapresa più per escludere che per accertare, rappresenta in pratica la vittoria nel ricorso.

3. PERSONALE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

La Regione marca un punto importante nella pur breve sentenza 192/2019.

La legge regionale 29 giugno 2018, n. 32¹ ha introdotto nella legge regionale 1/2009 (Testo unico in materia di personale e organizzazione) l'istituto della assegnazione temporanea di personale, con ciò dando attuazione a quanto previsto dalla legge statale 15 luglio 2002, n. 145², in particolare dall'articolo 7.

Sia per quanto riguarda il meccanismo di retribuzione di tale personale, sia per quanto riguarda il suo computo nell'aliquota nominabile senza previo concorso pubblico, quando si tratti di personale dirigente, le impugnazioni governative vengono respinte.

I giudici costituzionali, ricostruita l'autentica *ratio* dell'istituto dell'assegnazione temporanea, giungono a definire erronei gli argomenti invocati dal ricorrente e ad utilizzare termini quasi elogiativi per la soluzione legislativa toscana (al punto 3.2.1. del *Considerato in diritto*, dopo aver parlato di una "mobilità virtuosa", si legge, "E' questa l'ottica adottata dalla Regione Toscana,...").

4. COMPETENZE AMBIENTALI DELLE PROVINCE: SENTENZA 129/2019

Le leggi regionali 22/2015³ (modificata dalla l.r. 70/2015) e 15/2016⁴ avevano operato numerosi trasferimenti di competenze amministrative dalle amministrazioni provinciali alla Regione.

¹ Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti).

² Legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato).

³ Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

In una sorta di afflato proattivo rispetto alle riforme istituzionali che si profilavano in quella stagione politica, la Regione Toscana aveva avocato a sé anche talune competenze in materia ambientale (in particolare in materia di gestione dei rifiuti), che il decreto legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) e la legge di riforma delle province (legge 56/2014), in qualità di norme interposte rispetto alla competenza esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riservano alle province, come funzioni fondamentali.

La questione è stata sollevata in via incidentale dal Tar Toscana, nell'ambito di un ricorso promosso dalla Provincia di Grosseto avverso il regolamento della Giunta regionale attuativo delle norme regionali di cui sopra. Nell'ambito del giudizio amministrativo, si erano costituiti la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che avevano chiesto al collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme regionali.

La Corte, con una certa coerenza, fa notare come le disposizioni primarie statali espressione della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale possano consistere anche nella imposizione di norme di natura organizzativa, oltre che in regole di diritto positivo relativamente alle condotte vietate o sanzionate.

Si arriva alla dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme *sub iudice*, dopo un articolato ragionamento, sul presupposto che la legge 56/2014 (cosiddetta Delrio) mantiene una sua validità, pur non essendosi realizzato compiutamente quel progetto di riforma degli enti di area vasta a cui la stessa legge esplicitamente preludeva.

5. PUBBLICA SICUREZZA E REGIONI

Merita sicuramente attenzione la sentenza 195/2019, vertente principalmente in materia di sicurezza e ordine pubblico.

La Regione Toscana ha rivestito il ruolo di co-ricorrente, insieme alle regioni Emilia Romagna, Calabria e Umbria, avendo impugnato talune disposizioni del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113⁵, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132.

⁴ Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015).

⁵ Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

Nella prima parte, la sentenza fornisce una interpretazione costituzionalmente orientata di una disposizione sul cosiddetto “daspo urbano”, ovvero l’ordine di allontanamento ed eventualmente di divieto di nuovo ingresso, in luoghi sensibili dal punto di vista della elevata frequentazione: stazioni ferroviarie, aeroportuali; in virtù della norma impugnata, il provvedimento del questore può adesso riferirsi anche agli ospedali e presidi sanitari, dunque facendo indirettamente e potenzialmente venire in considerazione competenze legislative regionali. Viene ripetuto il consueto ragionamento sulla ridondanza sulle competenze regionali della violazione di parametri diversi da quelli del titolo V della Costituzione affinché sia possibile per le regioni invocare tutela, naturalmente a condizione che venga formulata idonea motivazione.

Nella seconda parte, su ricorso in particolare dell’Emilia Romagna, la Corte pronuncia una puntuale illegittimità relativamente al mancato coinvolgimento, in linea con il principio della leale collaborazione, delle regioni nella predisposizione delle linee guida nazionali per gli accordi su base locale tra la prefettura e le associazioni degli esercenti per l’applicazione volontaria di specifiche misure di prevenzione.

È la terza ed ultima parte quella di maggiore interesse.

Si tratta dell’esame di una censura specificamente promossa dall’Umbria, che aveva impugnato il comma 7 bis dell’articolo 143 del Testo unico degli Enti locali (d.lgs. 267/2000).

Questa disposizione prevedeva che, qualora in esito all’indagine amministrativa iniziata dal prefetto, tesa ad accertare l’eventuale presenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa in un determinato ente locale, non emergessero elementi univoci, concreti e rilevanti, ma situazioni comunque sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, il prefetto potesse attivare, previa sollecitazione di adempimento, poteri sostitutivi per gli interventi di risanamento necessari.

Ciò che occorre sottolineare è che già prima della dichiarazione di fondatezza nel merito, anzi addirittura ancora prima di dichiarare l’ammissibilità della questione, la Corte si spinge a dichiarare il potere amministrativo intestato al Prefetto come “*extra ordinem, ampiamente discrezionale, (disegnato) sulla base di presupposti generici e assai poco definiti*”.

La partizione della sentenza che esamina il merito (punti da 13 a 16 delle statuizioni in diritto) è un crescendo di critica verso la norma, che sfocia nella dichiarazione della illegittimità costituzionale.

La Corte ritiene violati numerosi parametri costituzionali, ma soprattutto gli articoli 114 e 120 della Costituzione, che presidiano l’autonomia degli enti locali e l’eccezionalità delle deroghe derivanti dall’attivazione del potere sostitutivo.

Viene particolarmente rimarcato che quanto più il potere è discrezionale, tanto più deve essere allocato al livello governativo, politico, non potendo essere

nella disponibilità di un organo tecnico, quale è in effetti il prefetto, un dirigente dello Stato, seppure di livello apicale.

Una nota finale va dedicata al fatto che nella sentenza 195/2019 la Corte ribadisce la legittimazione della regione ad impugnare le norme statali a tutela delle prerogative degli enti locali, considerata la forte integrazione fra i due livelli di governo.

6. STATO DELLE PENDENZE

Quando vanno in stampa queste note, risultano pendenti davanti alla Corte costituzionale ben tredici procedimenti nei quali è parte la Regione Toscana, che derivano in un caso da un ricorso in via incidentale, negli altri dodici casi da ricorsi in via principale, rispetto ai quali la Regione riveste per otto volte il ruolo di legittimato passivo e per quattro volte il ruolo di legittimato attivo. Non si registrano pendenze determinate dalla legittimazione attiva o passiva della Regione a sollevare conflitto di attribuzione.

Non si sono computati, nelle pendenze, i ricorsi iscritti a partire dal primo gennaio 2020, né quelli che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano già trattenuti in decisione dalla Corte, pur non avendo dato luogo ancora a sentenza.

Dettaglio delle pendenze:

- Pendenze incidentali

- a) Con ordinanza iscritta al n. 136/2019 del Registro Ordinanze, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale su una norma della legge regionale 25 marzo 2015 (Disposizioni in materia di cave) nella parte in cui, al superamento della tolleranza di mille metri cubici di materiale marmoreo escavato rispetto al massimo consentito, prevede l'automatica decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della cava. Si tratta di un'interessante questione, che riflette, dubitandone, sulla costituzionalità di una norma, quale quella sinteticamente descritta, che si applica indiscriminatamente a tutte le cave, a prescindere dall'estensione del fronte di escavazione. Il rimettente argomenta che, stante la natura dell'attività estrattiva marmorea, il limite di tolleranza può essere inavvertitamente superato e sospetta dell'esistenza di una disparità di trattamento fra cave con fronte di modesta estensione e cave con fronte anche chilometrico, rispetto alle quali mille metri cubici rappresentano una grandezza poco più che trascurabile.

Si fa notare un certo approccio di tutela verso il ricorrente, dal momento che la questione è stata sollevata d'ufficio dal collegio giudicante.

- Pendenze in via principale, derivanti dalla legittimazione passiva della Regione

a) Con il ricorso 31/2017, il Governo ha impugnato alcune disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

L'impugnazione si appunta principalmente su una putativa violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

La legge sembra appropriarsi, secondo il patrono di parte ricorrente, di definizioni civilistiche in materia contrattuale (per quanto riguarda le locazioni turistiche) ed in materia commerciale – imprenditoriale (per quanto attiene alla delimitazione delle figure che professionalmente esercitano la locazione turistica).

b) Con il ricorso 67/2018, il Governo ha impugnato l'articolo 3 della legge regionale Toscana 20 luglio 2018, n. 37⁶, per violazione delle norme europee in materia di aiuti di stato.

Si tratta di una disposizione che accorda un contributo straordinario di cinquecentomila euro al Consorzio Zona industriale apuana (ZIA), al fine di ripianare il passivo della trascorsa gestione commissariale.

Nell'impugnativa, l'Avvocatura statale innanzi tutto ricostruisce la natura del consorzio, come soggetto che svolge vera e propria attività di impresa; secondariamente ripercorre la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia di aiuti di stato e conclude per la sussistenza di un vizio di legittimità costituzionale per contrasto della norma regionale con il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

c) Il ricorso 73/2018 costituisce un'impugnazione per così dire attesa.

La scheda di legittimità redatta dall'ufficio legislativo in relazione alla proposta di legge da cui scaturisce il ricorso aveva avvertito del contrasto molto più che probabile con il diritto comunitario e con le attribuzioni statali in materia di tutela della concorrenza.

Viene di fatti impugnata la legge regionale 6 agosto 2018, n. 46⁷, la quale ha previsto la possibilità, nell'ambito delle gare per la stipula di contratti pubblici, della cosiddetta inversione dell'ordine di apertura delle buste nelle procedure negoziate. Si tratta di un espediente di economia procedimentale per cui l'amministrazione verifica prima la consistenza

⁶ Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020).

⁷ Legge regionale 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedure di gare ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007).

delle offerte economiche e, solo successivamente, la sussistenza dei requisiti di partecipazione (l'idoneità tecnica delle imprese).

Tale possibilità era già prevista per le procedure aperte nell'ordinamento nazionale e regionale (quest'ultimo aveva anzi precorso l'introduzione nell'ordinamento nazionale, che solo tardivamente ha recepito sul punto la direttiva 2014/24/UE).

L'estensione alle procedure negoziate viene ritenuta in contrasto con il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, per violazione del diritto comunitario e con il secondo comma, lettera e), del medesimo articolo, per violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela della concorrenza.

- d) Avverso la legge 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018) è stato proposto il ricorso 48/2019, dal contenuto inevitabilmente eterogeneo.

Per quel che maggiormente costituisce motivo di interesse giuridico, si segnala l'impugnazione delle norme che individuano autonomamente rispetto alla legge statale talune ipotesi di opere pubbliche da sottoporre a dibattito pubblico. Secondo un'originale ricostruzione, sussisterebbe violazione dell'articolo 118, primo comma, e 97 della Costituzione, per imposizione di oneri amministrativi eccessivi.

- e) Il ricorso 72/2019 mette in evidenza come la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18⁸, nell'accordare, negli appalti di interesse locale, una quota riservata del cinquanta per cento alla partecipazione delle imprese aventi sede legale od operativa in Toscana, abbia con grado di probabilità molto elevato violato la competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, a tacere dei principi comunitari in materia. La scheda di legittimità redatta dall'ufficio legislativo, dopo essersi sforzata di inquadrare taluni aspetti della legge nella categoria giurisprudenziale della normativa pro-concorrenziale, con effetti marginali e indiretti sulla concorrenza, aveva puntualmente evidenziato la probabilità dell'impugnativa circa la previsione di una quota riservata di partecipazione in favore delle imprese toscane.
- f) Il successivo ricorso 73/2019 viene esperito dal Governo contro la legge regionale 16 aprile 2019, n. 17⁹, promulgata dunque il medesimo giorno della precedente, attinta dal ricorso n. 72/2019. Il motivo di impugnazione è ancora una volta una sospetta invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, a cagione del fatto che la disposizione impugnata esonera

⁸ Legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavoro, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).

⁹ Legge regionale 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).

l'amministrazione regionale, nei procedimenti di concessione di contributi, dall'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) del beneficiario, quando si tratti di erogazioni inferiori a 5000 euro.

- g) Con ricorso 78/2019 il Governo ha impugnato la legge regionale 7 maggio 2019, n. 22¹⁰.

Si tratta di una legge provvedimento, che ha prorogato di circa sei mesi la durata degli incarichi di posizione organizzativa all'interno degli uffici della Regione Toscana, a seguito del fatto che era stata raggiunta la loro naturale scadenza senza che si fosse provveduto al loro rinnovo tramite procedura concorsuale o comunque comparativa.

Tale *modus procedendi* appare, agli occhi dell'Esecutivo ricorrente, contrastante con il disposto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto e con i principi del pubblico impiego (contrattualizzato), contenuti nel decreto legislativo 165/2001.

L'impugnazione è motivata con riferimento ad una putativa violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.) e con riferimento alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, per la probabile disparità di trattamento dei funzionari della Regione Toscana rispetto a quelli di altre pubbliche amministrazioni.

- h) Il ricorso n. 93/2018, rivolto verso la legge regionale 28 giugno 2019, n. 38¹¹, si appunta sui meccanismi di scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori nei concorsi pubblici.

La Regione aveva ripristinato la possibilità di scorrimento anche con riguardo a posti vacanti di identica qualifica professionale, purché istituiti prima dell'approvazione della graduatoria, possibilità soppressa dalla legge di bilancio statale per il 2019 (Legge 145/2018).

L'Avvocatura dello Stato deduce violazione della lettera m) del comma II dell'articolo 117 della Costituzione, poiché si tratterebbe della tutela di un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, materia di chiara competenza esclusiva statale a livello legislativo.

Risulta agevole preconizzare la cessazione della materia del contendere, posto che la nuova legge di bilancio statale (Legge 160/2019) ha reintrodotto anche nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale questa possibilità, sia pure con una diversa validità temporale delle

¹⁰ Legge regionale 7 maggio 2019, n. 22 (Disposizioni transitorie ed urgenti in materia di incarichi di posizione organizzativa della Regione Toscana).

¹¹ Legge regionale 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l.r. 1/2009).

graduatorie (biennale, anziché triennale, come era stato fino a tutto il 2018).

- Pendenze in via principale derivanti dalla legittimazione attiva della Regione

- a) La Regione Toscana, con ricorso n. 35/2019, ha impugnato talune disposizioni della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), in particolare nella parte in cui impongono un sistema di reclutamento del personale di tipo semplificato, il cui modello verrebbe definito con decreto ministeriale.

Già questo aspetto sembra ledere le prerogative regionali in punto di ordinamento degli uffici, da ricondursi ad una competenza legislativa residuale, ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

La Regione impugna poi, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione, il noto meccanismo che nega lo scorrimento delle graduatorie concorsuali per gli idonei non vincitori, in difetto di rinuncia di un vincitore (si vedano anche i punti dedicati al ricorso 62/2019 derivante dalla legittimazione attiva e 93/2018 derivante dalla legittimazione passiva).

A seguito della entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), quest'ultima problematica non risulta più di attualità.

- b) Ricorso 53/2019: si tratta della puntuale impugnazione di una norma contenuta nel decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135¹², come convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In base a detta disposizione una percentuale rilevante (almeno il 60%) del gettito derivante dalle concessioni di "grandi derivazioni" idroelettriche, che a regime dovrebbe essere corrisposto alle regioni, deve transitoriamente essere assegnato a province e città metropolitane.

Si contesta, da parte della Regione, la natura di norma di principio della disposizione impugnata, da ascrivere alla materia "coordinamento della finanza pubblica", di competenza legislativa concorrente fra Stato e regione.

- c) Il ricorso n. 62/2019 risulta speculare al ricorso 93/2018 derivante dalla legittimazione passiva della Regione rispetto al contenzioso costituzionale in via diretta. In sostanza contesta il decreto legge 4/2019¹³ che, con una limitatissima deroga, mantiene fermi i meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, di fatto escludendo gli idonei non vincitori, salvo il caso di rinuncia di uno o più vincitori.

¹² Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione).

¹³ Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni).

La Regione rivendica potestà legislativa residuale sull'ordinamento dei propri uffici, dal momento che la fase concorsuale è segmento eminentemente pubblicistico dell'azione amministrativa. Contesta anche che la disposizione nazionale si possa considerare come principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

- d) Con ricorso 94/2019, la Regione Toscana impugna un complesso di disposizioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34¹⁴, come convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

Tali disposizioni predispongono un meccanismo di incentivi alla effettuazione di interventi di efficienza energetica, in relazione ai quali sono accordati crediti di imposta. In particolare il soggetto utente può domandare uno sconto immediato sulla fattura della fornitura di energia elettrica, che si traduce appunto in un credito di imposta a favore delle imprese erogatrici del servizio.

Secondo la difesa regionale, ciò avrebbe effetti riflessi su materie di competenza legislativa residuale, quali l'industria e le attività produttive in genere. In buona sostanza, sarebbe stato instaurato un regime di favore per le imprese di medio grande dimensione, con effetti distorsivi della concorrenza.

¹⁴ Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi).